

Contratti di fornitura

Laura Marengo



UNIONE INDUSTRIALI
Torino



CONTRATTI DI FORNITURA TRA IMPRESE PRIVATE:

Vendite

Appalti di opere o servizi

Subfornitura

Contratto d'opera

VENDITA

➤ ART. 1470 cod.civ. Nozione

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Ma esistono **varie tipologie di fornitura**. Accanto alla **vendita**, con la quale si compra un prodotto o un servizio a listino (standard), già completo e definito, esiste la possibilità di ricorrere a un **appalto**, con il quale si commissiona ad un imprenditore un'opera o un servizio, limitandosi ad indicare il risultato che si vuole ottenere

Appalto privato

➤ Art. 1655 cc

Contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

→ *Att. ai diritti di privativa industriale e intellettuale*

SUBFORNITURA

- L. 192/1998: contratto in cui un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un'impresa committente **lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima**, o si impegna a fornire all'impresa **prodotti o servizi destinati ad essere incorporati** o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, **in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi forniti dall'impresa committente**
- Questo tipo di contratto è stipulato tra un'impresa (committente) e un'altra impresa, di dimensioni minori(subfornitore). Il committente (ad es. una casa automobilistica) invece di provvedere in proprio a tutte le fasi di produzione, si avvale di altre imprese per la produzione di parti del prodotto finale(ad es. la parte elettrica dell'autovettura) **impartendo istruzioni** ed anche **fornendo materiali** al fornitore. Sono tutte ipotesi in cui **il know-how tecnologico appartiene al committente**; la giurisprudenza, infatti, parla di “dipendenza tecnologica”. Per evitare abusi da parte dell'impresa committente, che spesso è l'unico cliente del fornitore, la legge 192/1998 ha regolamentato queste ipotesi per cercare di **limitare la dipendenza economica del subfornitore** prevedendo una serie di regole da rispettare

Alcuni elementi essenziali della Subfornitura

- Forma scritta a pena di nullità;
- Termini di pagamento: max 60 gg dalla consegna o dall'esecuzione della prestazione
- Altre tutele relative alla disdetta del rapporto contrattuale, abuso di dipendenza economica e **in materia di proprietà industriale** → è nullo il patto con cui il subfornitore disponga a favore del committente e senza congruo corrispettivo di diritti di privativa industriale e intellettuale

Contratto d'opera (cd piva)

- **Art. 2222 cod.civ.:** quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo, ...
- **Art. 2230 cod. civ. Contratto d'opera professionale:** il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del contratto d'opera (es professionisti iscritti agli albi professionali)
- ➔ ***Att. ai diritti di privativa industriale e intellettuale***

Le invenzioni dei dipendenti

Quadro normativo

- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale
- Artt. 64 e 65

Invenzioni di servizio

art.64, 1° comma

- L'invenzione industriale è realizzata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita

Invenzioni di servizio

- I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro
- Al dipendente inventore appartiene esclusivamente il diritto morale di esserne riconosciuto autore

Invenzioni di servizio

- Attenzione alla redazione del contratto di lavoro
- Attività inventiva → oggetto del contratto
- Attività inventiva → specificamente retribuita
- Rischio di ricadere nelle invenzioni di azienda (onerose per il datore di lavoro)

Invenzioni d'azienda

art.64, 2° comma

- L'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego in cui l'attività inventiva non è specificamente prevista come oggetto del contratto

Invenzioni d'azienda

- I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro
- Al dipendente inventore: **equo premio** se non è a tale scopo specificatamente retribuito e se il datore di lavoro ottiene il brevetto o utilizza l'invenzione in regime di segretezza industriale

Invenzioni d'azienda

- **Equo premio:**
- Importanza dell'invenzione
- Mansioni svolte
- Retribuzione percepita dall'inventore
- Contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro

EQUO PREMIO

- Il compenso previsto per l'inventore -dipendente è un **equo premio**, pertanto, non ci può essere una proporzionalità lineare con i vantaggi derivanti dall'impiego dell'invenzione

Invenzioni di azienda

- Attenzione ai contratti di lavoro in fase di instaurazione del rapporto
- Valutare l'eventuale inserimento dell'attività inventiva nel contratto

Invenzioni occasionali

art.64, 3° comma

- Invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro ma al di fuori dell'obbligazione lavorativa

Invenzioni occasionali

- Il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero

Art.64

- 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro **un anno** da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

Disegni e modelli industriali

Codice della P.I.

- Art.38, 3° comma,: “Salvo patto contrario, la registrazione per **disegni** e **modelli**, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione

Diritto di autore L. 633/1941

- **Art.12 bis:** "Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del **programma per elaboratore** o della **banca di dati** creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro"
- **Art.12 ter:** "Salvo patto contrario, qualora un'opera di **disegno industriale** sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera"